

**Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Vitaminaqua Ltd/
UAMI — Energy Brands (vitaminaqua)**

(Causa T-410/12)

(2012/C 355/71)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Vitaminaqua Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Krajnyák, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Energy Brands, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Modificare la decisione R 997/2011-1, recante rigetto della domanda di marchio figurativo comunitario n. 8 338 592 «vitaminaqua», e far disporre la registrazione del marchio conformemente alla decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI, così da garantire al segno la tutela del diritto dei marchi;

— Condannare l'opponente/la parte avversa alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Vitaminaqua Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo comunitario n. 8 338 592 «vitaminaqua», per prodotti delle classi 5, 30 e 32 (domanda di marchio n. 8 338 592).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Energy Brands, Inc.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: tra gli altri, i marchi denominativi nazionali «VITAMINWATER» per prodotti delle classi 5, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 1 in quanto non esiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

**Ricorso proposto il 14 settembre 2012 — Xeda
International e altri/Commissione**

(Causa T-415/12)

(2012/C 355/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); Pace International LLC (Washington, Stati Uniti) e Decco Iberica Post Cosecha, SAU (Paterna, Spagna) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione (1); e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per manifesti errori di valutazione. La Commissione avrebbe agito illegittimamente giustificando l'atto impugnato sulla base di elementi ipotetici: (i) i tre metaboliti non identificati e (ii) i beni trasformati. In relazione a questi elementi, la Commissione ha altresì agito illegittimamente nel chiedere alle ricorrenti una probatio diabolica, chiedendo cioè l'identità dei metaboliti non identificati nelle mele immagazzinate mentre ciò era tecnicamente impossibile, e nel richiedere alle ricorrenti di dimostrare un'assenza di rischio in relazione ai composti a basso rischio trovati al di sotto del limite di quantificazione (LDQ) nei beni trasformati.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato per violazione del giusto processo e del diritto di difesa. L'atto impugnato è basato su un rapporto dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha introdotto un nuovo requisito — la presentazione di un metodo analitico pienamente convalidato — in una fase molto avanzata del procedimento di valutazione. Le ricorrenti hanno trasmesso i dati richiesti al relatore, il quale, da parte sua, li ha valutati e ha preparato una conclusione secondo la quale i dati erano sufficienti a soddisfare la questione sollevata dall'EFSA. Tuttavia, la Commissione non ha tenuto in considerazione i nuovi dati. Inoltre, alle ricorrenti non è stata data alcuna possibilità di affrontare la questione a causa dell'errata comprensione da parte della Commissione del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, relativo alla trasmissione di nuovi dati (²).
- 3) Terzo motivo, vertente sulla illegittimità dell'atto impugnato in quanto sproporzionato. Anche se fosse stato accettato che i nuovi studi non potevano essere presi in considerazione, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione di inclusione con misure meno restrittive, come per esempio sottoporla a dati di conferma.

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, concernente la non approvazione della sostanza attiva difenilammina conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 171, pag. 2)
- (²) Regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (GU L 15, pag. 5)

Ricorso proposto il 20 settembre 2012 — HP Health Clubs Iberia/UAMI — Shiseido (ZENSATIONS)

(Causa T-416/12)

(2012/C 355/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: HP Health Clubs Iberia, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. S. Serrat Viñas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shiseido Company Ltd (Tokyo, Giappone)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 6 giugno 2012, procedimento R 2212/2010-1;

- respingere l'opposizione proposta dalla Shiseido Company Ltd;
- rinviare la causa all'UAMI affinché effettui la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi impugnati; e
- condannare il convenuto e la controinteressata alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento e in quello precedente dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «ZENSATIONS» per servizi delle classi 35 e 44 — Domanda di marchio comunitario n. 5 778 303

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Shiseido Company Ltd

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «ZEN» per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 75, seconda frase, e dell'articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 26 settembre 2012 — Kappa Filter Systems/UAMI- (THE FUTURE HAS ZERO EMISSIONS)

(Causa T-422/12)

(2012/C 355/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kappa Filter Systems GmbH (Steyr-Gleink, Austria) (rappresentante: avv. C. Hadeyer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)